



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLA O.S.

CONAPO

OGGETTO: Personale ruoli AIB (ex CFS) e problematiche legate alla maggiorazione dei 6 aumenti periodici di stipendio (cd scatti) di cui all'art. 4 del d. Lgs 165/97.

Con riferimento alla nota di codesta O.S. n. 33/21 del 9 febbraio 2021 concernente l'oggetto, si trasmette la nota della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie interessata al riguardo dallo scrivente Ufficio.

Il Dirigente Ufficio III  
Vice Prefetto  
*Alessandro Tortorella*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE  
Ufficio IV - Trattamento Economico Fisso del Personale

Allegati: n. 1

Roma, data protocollo

- All' Ufficio III - Relazioni Sindacali  
[uff.relazioniindacali@cert.vigilfuoco.it](mailto:uff.relazioniindacali@cert.vigilfuoco.it)
- e, p.c. All' Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento  
[ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it](mailto:ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it)
- All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
[uff.dirigentegeneralecapo@cert.vigilfuoco.it](mailto:uff.dirigentegeneralecapo@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO:** Nota dell'Organizzazione Sindacale CO.NA.PO. n. 33 del 9 febbraio 2021. Personale dei ruoli AIB (ex CFS) e problematiche legate alla maggiorazione dei sei aumenti periodici di stipendio (cd. sei scatti) di cui all' articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Con riferimento alla nota in oggetto, prodotta in allegato, si forniscono gli elementi di seguito riportati.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo n. 177 del 2016, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) del Corpo nazionale o comunque transitato dal Corpo forestale dello Stato in data 1° gennaio 2017, conserva il regime di (previdenza e) quiescenza dell'ordinamento di provenienza.

La salvaguardia di cui trattasi concerne, in particolare, al ricorrere dei requisiti normativamente previsti, la maggiorazione contributiva in oggetto. Il beneficio comporta l'applicazione dell'aliquota ordinaria a fini pensionistici sull'imponibile contributivo maggiorato figurativamente del quindici per cento, sia per la parte a carico del lavoratore che per quella a carico datoriale. La maggiorazione interessa gli elementi retributivi corrispondenti allo stipendio cd. parametrico del comparto di negoziazione sicurezza e difesa costituiti, per il Corpo nazionale, da stipendio tabellare, vacanza contrattuale, incrementi stipendiali per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, benefici combattentistici ed equiparati, retribuzione individuale di anzianità, assegni personali.

Si evidenzia che, relativamente al periodo successivo al richiamato transito, i provvedimenti di inquadramento retributivo nel Corpo nazionale del personale interessato, adottati da questo Ufficio, hanno costantemente previsto l'applicazione della ritenuta di cui trattasi.

A causa di criticità tecniche correlate alla definizione delle modalità di codifica delle partite stipendiali e dei codici assegno nell'ambito del sistema retributivo dei Vigili del fuoco, per i quali l'istituto dei sei scatti fino al transito in parola non trovava applicazione, l'effettiva applicazione dei suddetti provvedimenti e la conseguente regolarizzazione - a regime - delle posizioni a cura dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che gestiscono la piattaforma NoiPA è stata avviata con la mensilità di aprile 2019.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE  
Ufficio IV - Trattamento Economico Fisso del Personale

In occasione della presa in carico delle partite stipendiali delle unità di personale provenienti dal Corpo forestale, è emerso nondimeno che la trattenuta in parola non ha trovato corrente applicazione nei confronti delle medesime fino al 31 dicembre 2016.

Valutato al contrario il carattere obbligatorio del versamento, sono stati avviati opportuni contatti con la struttura NoiPA ai fini della sistemazione delle posizioni contributive anche per i periodi pregressi.

Nelle more dell'acquisizione dei suddetti elementi e del perfezionamento delle operazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria, anche per la parte a carico dell'Amministrazione, dei contributi spettanti all'Inps, nel corso del medesimo anno 2019 sono state trasmesse a ciascuno dei lavoratori interessati diffide al versamento delle quote dovute a far data dal 2009 prive dell'indicazione degli importi, con riserva di successivo inoltro delle intimazioni al pagamento delle somme.

Sono tuttora in via di perfezionamento le sopra richiamate operazioni di regolarizzazione contributiva a cura del dicastero economico-finanziario, più volte sollecitate da questa Direzione Centrale, propedeutiche alla quantificazione dei correlati oneri e all'avvio delle azioni di rivalsa nei confronti dei dipendenti delle quote di rispettiva spettanza.

Più precisamente, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016, in ossequio a consultazione resa in materia dal Consiglio di Stato, potrà restare a carico dell'Amministrazione il versamento dei contributi previdenziali sia per la quota a carico dei lavoratori che per quella datoriale.

Diversamente, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2019, all'esito della sistemazione di cui trattasi, in esecuzione dei richiamati decreti di inquadramento economico nel Corpo nazionale, si opererà per il recupero dai lavoratori degli oneri a carico dei medesimi, con riferimento sia al personale in servizio che al personale *medio tempore* collocato a riposo ovvero ritrasferito in via giurisdizionale all'Arma dei Carabinieri.

In ordine alla quantificazione dei trattamenti di previdenza e quiescenza in favore del personale ex forestale, si evidenzia che è stato finora possibile garantire l'applicazione del beneficio dei sei scatti unicamente con riferimento alle unità cessate in data posteriore al 31 marzo 2019, per le quali risulta dalle denunce mensili Inps, all'atto della cessazione, il flusso contributivo relativo alla maggiorazione in parola.

Ai fini della riliquidazione dei suddetti trattamenti in favore delle unità cessate nel periodo intercorrente dal transito alla suddetta data, si è in attesa del completamento delle attività preliminari occorrenti alla regolarizzazione contributiva delle rispettive posizioni, a cura come accennato del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale si è comunque in costante contatto e cooperazione sul punto.

Si fa riserva di aggiornamenti.

IL DIRIGENTE  
Natali